

ANTEAS

REGOLAMENTO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale dell'ANTEAS

nella seduta del 12 aprile 2022

Visto lo Statuto dell'ANTEAS, e in particolare l'articolo 21 che, tra i compiti del Consiglio Nazionale, prevede l'approvazione di un Regolamento Nazionale necessario a disciplinare e a dare piena attuazione alle previsioni statutarie;

APPROVA IL SEGUENTE

REGOLAMENTO

PREMESSA

1. Il presente Regolamento Nazionale disciplina le seguenti materie:
 - I. Identità Associativa
 - II. Il Socio
 - III. Livelli Associativi
 - IV. Assemblea Nazionale
 - V. Consiglio Nazionale – Presidenza Nazionale – Presidente Nazionale
 - VI. Procedimenti di Garanzia
 - VII. Norme di chiusura

2. Nel presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a. ANTEAS territoriali: l'insieme delle ANTEAS Regionali, Provinciali e locali
 - b. ANTEAS locali: le singole Associazioni che si associano ad ANTEAS, come Soci Affiliati, e composte esclusivamente da persone fisiche, anche al fine di rappresentare ANTEAS nella loro comunità e di promuoverne valori e attività
 - c. Livello associativo: Nazionale, Regionale, Provinciale e locale

TITOLO I – IDENTITA' ASSOCIATIVA

ARTICOLO 1 – MARCHIO DENOMINAZIONE E STRUMENTI INFORMATIVI

1. Il marchio e la denominazione ANTEAS sono registrati e di proprietà di ANTEAS – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà APS. Ogni modifica della denominazione deve essere approvata dall'Assemblea Nazionale e ogni modifica del marchio deve essere approvata dal Consiglio Nazionale.

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto ANTEAS, l'utilizzo del marchio e della denominazione è di esclusiva titolarità dell'ANTEAS; potranno quindi essere

utilizzati esclusivamente dai propri livelli, nazionale, regionali e territoriali, così come definiti nell'articolo 7 dello Statuto, ciascuno per le proprie competenze.

3. Qualsiasi violazione in materia di utilizzo di denominazione e segni distintivi sarà contestata dalla Presidenza Nazionale con un apposito atto di diffida. Qualora la violazione non venga cessata dopo la diffida verrà attivato un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento.

TITOLO II – IL SOCIO

ARTICOLO 2 – TESSERAMENTO

1. Le persone fisiche che, condividendone i principi e le finalità espresse nello Statuto, intendano associarsi all'ANTEAS, in qualità di Soci Ordinari, lo fanno attraverso il tesseramento.
2. A tal fine dovranno presentare richiesta ad una qualunque Associazione socia affiliata ANTEAS, preferibilmente la più competente per residenza o per attività svolta o impegno prestato. L'Associazione affiliata ANTEAS provvederà all'iscrizione con le modalità operative di cui al successivo articolo 3 e a rilasciare, al socio ordinario la tessera ANTEAS previo pagamento della quota associativa.
3. E' esclusa l'adesione temporanea sotto qualsiasi forma.
4. Il rinnovo del tesseramento dovrà avvenire annualmente con le medesime modalità di cui al successivo articolo.
5. Il Consiglio Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale, approva periodicamente le norme e le procedure di tesseramento, la tipologia delle tessere e delle affiliazioni, i servizi ai soci contenuti nel tesseramento e propone all'Assemblea Nazionale i relativi costi.
6. L'Assemblea Nazionale approva annualmente le quote sociali per i Soci ordinari, affiliati e aggregati e ogni altro aspetto del tesseramento che la Presidenza Nazionale o il Consiglio Nazionale ritengano opportuno sottoporle.
7. E' compito della Presidenza Nazionale curare la comunicazione e l'applicazione di quanto deliberato dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale.
8. Le modalità di affiliazione e aggregazione ad ANTEAS e le tipologie di tessere sono unicamente quelle stabilite a livello nazionale.
9. I Consigli Regionali, i Consigli Provinciali e i Consigli Direttivi delle ANTEAS locali approvano annualmente le modalità di tesseramento e le relative quote di competenza nell'ambito dei deliberati nazionali.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI TESSERAMENTO ORDINARIO

1. La domanda d'iscrizione ad ANTEAS deve essere raccolta dalle ANTEAS locali attraverso il modulo predisposto e messo a disposizione dalla Presidenza Nazionale. Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritto.
2. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, l'aspirante socio accetta espressamente le finalità e gli scopi dell'ANTEAS, s'impegna a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto, il Regolamento Nazionale e le delibere degli Organi Sociali.
3. Tutte le domande di iscrizione sono validate dal Consiglio Direttivo, ovvero da suoi componenti da esso delegati, dell'ANTEAS locale presso la quale è stata presentata. Il Consiglio Direttivo si esprime entro trenta giorni verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il silenzio vale come assenso.
4. A fronte di orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, l'ANTEAS locale può respingere l'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Questi, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, può presentare ricorso all'Assemblea dei Soci che si pronuncerà, in via definitiva, alla sua prima convocazione.
5. Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata.
6. L'iscrizione ad ANTEAS decorre, a tutti gli effetti, dalla data di iscrizione e fino al 31 dicembre dell'anno fino al quale ha pagato la quota associativa.
7. Dal 1 gennaio successivo, i diritti associativi sono sospesi fino alla regolarizzazione da parte del Socio attraverso il pagamento della quota sociale, o, se richiesto, la sottoscrizione di una nuova domanda di adesione. Durante la sospensione, il Socio non può esercitare i suoi diritti, attivi e passivo, di voto, né partecipare alle attività sociali.
8. In caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale a quello fino al quale ha pagato la quota associativa, si configura la condizione di morosità, passibile di decadenza definitiva dello status di Socio.
9. I livelli regionali, provinciali e locali, ciascuno per le sue competenze, possono dettare norme attuative del presente articolo, purché con lo stesso non confliggenti.
10. I dati dei soci ordinari ANTEAS persone fisiche sono informatizzati attraverso il software nazionale di tesseramento, al quale hanno accesso la Presidenza Nazionale e le ANTEAS Regionali e Provinciali, ciascuno per le proprie competenze, oltre che le ANTEAS locali per le attività di caricamento e gestione dei propri dati.

11. La Presidenza Nazionale cura la gestione del software nazionale di tesseramento, il suo aggiornamento e sviluppo. Provvede altresì a comunicare a tutti gli utenti gli accessi e le istruzioni per il suo corretto utilizzo.
12. La Presidenza Nazionale provvede altresì a definire il sistema di gestione del trattamento dei dati personali (cd "privacy") secondo le prescrizioni della normativa vigente.

ARTICOLO 4 – AFFILIAZIONE

1. Le Associazioni, individuate ai sensi di quanto previsto dallo Statuto ANTEAS, che intendano associarsi per la prima volta ad ANTEAS, in qualità di Soci Affiliati, dovranno presentare richiesta scritta su apposito modulo alla Presidenza Nazionale, per il tramite della competente Presidenza Regionale e della competente Presidenza Provinciale, se esistente. La competenza territoriale è stabilita in relazione alla Regione e Provincia dove l'Associazione ha la propria sede legale.
2. Con la trasmissione della domanda, l'ANTEAS Regionale e l'ANTEAS Provinciale comunicano il loro consenso alla affiliazione.
3. Alla domanda di affiliazione dovrà essere allegata la copia: a) dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente che dovrà essere ispirato a principi di democrazia e non contenere principi e finalità in contrasto con lo Statuto dell'ANTEAS ed essere in regola con le norme di legge in vigore; b) del Verbale di elezione degli organi dirigenti e del legale rappresentante; c) del documento d'identità del legale rappresentante.
4. La Presidenza Nazionale verifica il possesso dei requisiti formali richiesti dallo Statuto e l'assenza di comportamenti o orientamenti dell'aspirante socio in contrasto con le finalità e i valori dell'ANTEAS, così come espressi nello Statuto e nei documenti programmatici.
5. L'ammissione del nuovo Socio Affiliato è deliberata dal Consiglio Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale, e decorre dalla data di delibera.
6. La delibera del Consiglio Nazionale, con il pagamento della quota associativa, dà diritto al socio affiliato di essere qualificato Socio affiliato ANTEAS, di essere considerato articolazione territoriale di ANTEAS e di ottenere una certificazione della Presidenza Nazionale comprovante l'avvenuta affiliazione.
7. Il Consiglio Nazionale, qualora ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di nuova affiliazione, potrà, con deliberazione motivata, non accettare tale domanda. In tal caso dovrà darne comunicazione oltre che all'aspirante socio affiliato anche all'ANTEAS Regionale e all'ANTEAS Provinciale.
8. Avverso la deliberazione che ha respinto la richiesta di affiliazione, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della decisione, potrà essere proposto ricorso all'Assemblea Nazionale che si pronuncerà, in via definitiva, alla sua prima convocazione.

9. I Soci Affiliati provvedono annualmente al rinnovo dell'affiliazione mediante presentazione dell'apposita modulistica e versamento della quota associativa.
10. I Soci Affiliati sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Presidenza Nazionale per territorio, ogni variazione del proprio Statuto o delle proprie cariche sociali o della forma giuridica; fino a tale momento dette modifiche non avranno effetto nei confronti di nessun livello dell'ANTEAS.
11. In caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale si configura la condizione di morosità, passibile di decadenza definitiva dello status di Socio.
12. I Soci Affiliati, oltre ad impegnarsi al rispetto dello Statuto, del Regolamento Nazionale e dei provvedimenti adottati dagli Organi dell'ANTEAS, adottano la tessera sociale ANTEAS e uno statuto tipo approvato dal Consiglio Nazionale ANTEAS. Sono inoltre tenuti ad invitare il Presidente Provinciale, se esistente, o il Presidente Regionale alle riunioni della propria Assemblea dei Soci e del proprio Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5 – AGGREGAZIONE

1. I Soci Aggregati sono enti, associazioni, circoli, fondazioni, comitati, istituti di istruzione, organizzazioni autonome, già costituite e consolidate da tempo, che, senza rinunciare ad un autonomo percorso di conseguimento dei propri scopi sociali, decidono di associarsi ad ANTEAS per un più efficace raggiungimento di finalità comuni nell'ambito della comunità locale. I Soci Aggregati non diventano articolazioni territoriali di ANTEAS e quindi non assumono la rappresentanza di ANTEAS nell'ambito della comunità in cui operano.
2. I Soci Aggregati sono tesserati dalle ANTEAS Provinciali o, in loro assenza, dalle ANTEAS Regionali previa comunicazione alla Presidenza Nazionale che provvederà a verificare il possesso dei requisiti formali richiesti dallo Statuto e l'assenza di comportamenti o orientamenti dell'aspirante socio in contrasto con le finalità e i valori dell'ANTEAS.
3. A seguito della delibera del Consiglio Provinciale o Regionale, l'ANTEAS Provinciale o Regionale comunica l'avvenuta aggregazione alla Presidenza Nazionale che ne prende atto, compilando l'apposita modulistica e versando la relativa quota.
4. La Presidenza Nazionale provvede all'iscrizione nel Libro Soci Nazionale.
5. I Soci Aggregati sono, a tutti gli effetti, Soci di ANTEAS, hanno gli stessi diritti e doveri e possono accedere a tutti i servizi messi a disposizione dei Soci.
6. I soci dei Soci Aggregati, come tali, non sono a loro volta soci di ANTEAS. Possono esserlo qualora si associano ad ANTEAS tramite un Socio Affiliato.

7. I Soci Aggregati, attraverso il loro legale rappresentante, hanno diritto di voto attivo, pari a una unità, e passivo.

ARTICOLO 6 – PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA VITA ASSOCIATIVA

1. ANTEAS promuove la partecipazione dei propri soci alla vita associativa a tutti i livelli favorendo la massima collaborazione con le ANTEAS territoriali e valorizzando il volontariato come elemento costitutivo della propria identità associativa.
2. I Soci ANTEAS esercitano tutti i diritti garantiti dall'articolo 5, comma 1, dello Statuto.
3. E' in ogni caso sempre garantito al Socio il diritto di interpellato, ossia il diritto di chiedere chiarimenti in merito a decisioni o attività svolte dall'ANTEAS o dalle Associazioni affiliate ANTEAS, così come il diritto di denuncia di cui all'articolo 29 del Codice del Terzo Settore.
4. Nel caso in cui il socio ANTEAS lamenti che i suoi diritti siano stati ingiustamente negati o limitati, lo stesso può presentare una prima istanza motivata, per i Soci Ordinari, al Consiglio Direttivo dell'Associazione locale ANTEAS presso la quale si è scritto e, per i Soci affiliati o aggregati, al Consiglio Nazionale, o Regionale o Provinciale, a seconda del livello associativo dove si sarebbe verificata la violazione. Il Consiglio Direttivo o il Consiglio Nazionale, Regionale o Provinciale ha l'obbligo di rispondere entro 60 giorni.
5. Qualora il Socio non si ritenga soddisfatto della risposta o in caso la violazione persista, può rivolgersi al Collegio dei Garanti del proprio livello associativo o, qualora non presente, al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale, con le procedure di cui all'articolo 17 ha l'obbligo di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
6. Nel caso di accoglimento dell'istanza del Socio, le Presidenze dei livelli associativi interessati si adoperano per rimuovere le cause che hanno originato la violazione dei diritti del socio.

ARTICOLO 7 – ACCORDI TESSERAMENTO

1. Le federazioni, gli enti interassociativi, le reti, le associazioni di associazioni, i soggetti collettivi di secondo grado o livello o comunque denominati, possono diventare soci affiliati di ANTEAS tramite accordi nazionali finalizzati alla loro adesione e delle loro associazioni aderenti ad ANTEAS.
2. Tali accordi sono approvati dal Consiglio Nazionale su proposta della Presidenza Nazionale che ne redige e definisce i contenuti con la controparte.
3. Nella definizione dell'accordo, la Presidenza Nazionale avrà cura di rispettare tutte le prescrizioni in ordine ai principi, valori e attività istituzionali. Potranno viceversa essere definite delle eccezioni in ordine alle modalità operative standard previste per i Soci affiliati ANTEAS.

4. Negli accordi tesseramento non potranno mai essere comunque attribuiti diritti speciali o individuate limitazioni nell'esercizio dei diritti del Socio così come stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio ordinario, affiliato o aggregato si perde nei casi previsti dall'articolo 6 dello Statuto: recesso, decadenza, decesso, scioglimento, esclusione.
2. Il recesso deve essere comunicato formalmente e con data certa alla Presidenza del proprio livello associativo e ha effetto dalla data di ricezione.
3. Sulla base delle delibere del Consiglio Nazionale, il mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di scadenza della tessera, può comportare la perdita della qualifica di associato e la conseguente decadenza dagli incarichi elettivi o di nomina ANTEAS a tutti i livelli per il socio ordinario o per i rappresentanti del socio affiliato o aggregato.
4. Nel mese di marzo di ogni anno, attraverso il software nazionale di tesseramento, viene stilato l'elenco dei soci ordinari non in regola in modo che ciascun Consiglio Direttivo possa inviare un sollecito, anche collettivo, riguardo il versamento della quota associativa annuale.
5. In caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro il 30 aprile, il Socio si considera in condizione di morosità.
6. Spetta al Consiglio Nazionale per il Socio Affiliato e dal competente organo del livello territoriale per il Socio Ordinario o Aggregato, deliberare l'esclusione, anche collettiva, per morosità, dopo aver esperito adeguati tentativi di ricomposizione del rapporto associativo. La decadenza per morosità ha effetto dalla data della delibera.
7. Il procedimento di esclusione è disciplinato dal successivo articolo 9.

ARTICOLO 9 – ESCLUSIONE

1. L'esclusione del socio ordinario, affiliato o aggregato, sulla base e per le motivazioni previste dall'articolo 6 dello Statuto, è deliberata dal Consiglio Nazionale su proposta del Collegio Nazionale dei Garanti, attivata dalla Presidenza Nazionale su istanza o previo parere della competente ANTEAS Regionale, per il Socio Affiliato e dal competente organo del livello territoriale per il Socio Ordinario o Aggregato.
2. Il Consiglio Nazionale deve deliberare entro novanta giorni dalla delibera del Collegio Nazionale dei Garanti. Il Collegio Nazionale dei Garanti deve deliberare entro sessanta giorni dal deferimento della Presidenza Nazionale.

3. La Presidenza Nazionale attiva il procedimento o di sua iniziativa o su istanza della competente ANTEAS Regionale, per il Socio Affiliato e dal competente organo del livello territoriale per il Socio Ordinario o Aggregato.
4. Nel caso in cui il socio oggetto dell'eventuale provvedimento ricopra incarichi negli organi nazionali o di componente di Presidenza Regionale, il procedimento può essere attivato esclusivamente dalla Presidenza Nazionale.
5. La Presidenza Nazionale deve, in ogni caso, richiedere il parere della competente ANTEAS Regionale, per il Socio Affiliato e dal competente organo del livello territoriale per il Socio Ordinario o Aggregato. Qualora non lo riceva nel termine di 30 giorni dalla richiesta, può procedere ad inoltrare la richiesta di esclusione al Collegio Nazionale dei Garanti.
6. La richiesta di esclusione deve essere corredata, a pena di nullità, da documentazione pertinente e idonea.
7. Il socio oggetto del procedimento deve essere sempre informato dell'avvio del procedimento e di ogni eventuale ulteriore atto e deve poter essere messo nelle condizioni di esporre le proprie ragioni, in ogni sede, anche su sua richiesta, prima dell'adozione di ciascuna delibera prevista dal procedimento.
8. La delibera di esclusione deve essere adeguatamente motivata e deve essere comunicata all'interessato e a tutte le Associazioni Socie affiliate ANTEAS.
9. Avverso la delibera del Consiglio Nazionale gli interessati possono proporre appello al Collegio Nazionale dei Garanti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione stessa. Il ricorso sarà ammissibile solo se conterrà elementi aggiuntivi rispetto a quelli oggetto di valutazione nel procedimento di esclusione.
10. Qualora il Collegio Nazionale dei Garanti ritenga l'appello fondato, sottoporrà di nuovo la decisione al Consiglio Nazionale che delibererà, in via definitiva, entro novanta giorni.
11. Il socio escluso potrà presentare nuova richiesta di tesseramento, solo se e in quanto saranno venuti meno i motivi che hanno causato l'esclusione, e a seguito decisione del Consiglio Nazionale.

TITOLO III – LIVELLI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 10 – ISTITUZIONE E REVOCA

1. ANTEAS, anche quale rete associativa ai sensi dell'articolo 41 del Codice del Terzo Settore, si articola in diversi livelli associativi:
 - a) Locale: composto dai soci affiliati e aggregati;
 - b) Provinciale/Metropolitano: composto dalle ANTEAS Provinciali, alle quali aderiscono tutti i Soci Affiliati e Aggregati aventi sede legale nella provincia o nell'area metropolitana;

- c) Regionale e delle Province Autonome: composto dalle ANTEAS Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, alle quali aderiscono, se presenti, i Coordinamenti Provinciali oppure tutti i Soci Affiliati e Aggregati aventi sede legale nella provincia;
- d) Nazionale: composto dall'associazione nazionale alla quale aderiscono i Soci Affiliati (le ANTEAS Regionali, Provinciali e locali), i Soci Aggregati oltre che i Soci Ordinari.
2. I livelli associativi Regionale, delle Province Autonome e Provinciale/Metropolitano sono istituiti dal Consiglio Nazionale su proposta della Presidenza Nazionale. Il Consiglio Nazionale ha la facoltà di istituire livelli associativi Regionale e Provinciale/Metropolitano differenti per ciascuna tipologia di Ente di Terzo Settore.
 3. L'istituzione del livello associativo regionale e delle Province Autonome da parte del Consiglio Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale, avviene con il contestuale riconoscimento della relativa ANTEAS Regionale, una volta constatata una presenza stabile e organizzata di almeno una organizzazione ANTEAS nel territorio Regionale o delle Province Autonome. Per presenza stabile e organizzata si intende una volta raggiunta la quota di almeno 500 Soci Ordinari.
 4. Il Consiglio Nazionale istituisce il livello associativo Provinciale/Metropolitano, con il contestuale riconoscimento della relativa ANTEAS Provinciale, su proposta della Presidenza Nazionale, previo parere della competente ANTEAS Regionale.
 5. Un'associazione di coordinamento può chiedere l'istituzione del livello associativo provinciale/metropolitano e il riconoscimento quale ANTEAS Provinciale/Metropolitana, alle seguenti condizioni: --sia un Ente del Terzo Settore (APS o ODV); - vi aderiscano tutte le ANTEAS locali aventi sede legale sul territorio della provincia; - queste ultime siano almeno tre, siano state costituite in totale da almeno due anni e abbiano in totale non meno di 300 soci; - presenti una relazione che illustra le attività svolte dalle associazioni ANTEAS ad essa associate e le esigenze e motivazioni che hanno fatto determinare la necessità di un'ANTEAS Provinciale.
 6. Il Consiglio Nazionale, inoltre, su proposta della Presidenza Nazionale, può riconoscere, temporaneamente, ANTEAS Territoriali, sub-provinciali o interprovinciali e ANTEAS interregionali qualora esigenze organizzative lo richiedano.
 7. Il Consiglio Nazionale, nel caso venissero meno i parametri indicati nei precedenti comma 3 e 5, sia già intervenuto il commissariamento o lo stesso sia considerato inutile o non applicabile, su proposta della Presidenza Nazionale, può procedere a revocare l'istituzione del livello associativo Regionale o Provinciale/Metropolitano e/o il riconoscimento dell'ANTEAS Provinciale. Per i provvedimenti di revoca del riconoscimento delle ANTEAS Provinciali/Metropolitane deve essere acquisito il parere preventivo della competente ANTEAS Regionale.

8. In alternativa, il Consiglio Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale, può procedere all'accorpamento di livelli associativi Regionali o Provinciali limitrofi, quest'ultimo sempre previo parere della competente ANTEAS Regionale.
9. Le decisioni del Consiglio Nazionale di istituzione, riconoscimento e revoca di livelli associativi sono inappellabili.
10. Come indice di corretto funzionamento, le ANTEAS Regionali e Provinciali/Metropolitane sono tenute a: a) riunire le rispettive Assemblee almeno una volta l'anno e i rispettivi Consigli almeno tre volte l'anno; b) tenere i verbali di assemblea e di consiglio secondo le modalità previste dal presente Regolamento Nazionale per gli Organi nazionali; c) trasmettere ogni anno, entro il 30 luglio, alla Presidenza Nazionale il bilancio consuntivo approvato dalla rispettiva Assemblea, e, entro 15 giorni dall'elezione, le variazioni degli organi sociali.
11. La Presidenza Nazionale, acquisiti dati e/o notizie relative a problematiche o criticità nella gestione delle attività delle ANTEAS Regionali e Provinciali/Metropolitane, può richiedere informazioni all'ANTEAS interessata e può disporre una visita conoscitiva.

ARTICOLO 11 – IL COMMISSARIAMENTO

1. LE ANTEAS Regionali e delle Province Autonome e le ANTEAS Provinciali/Metropolitane possono essere commissariate secondo quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto.
2. Avuta comunque notizia delle situazioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 10 dello Statuto, anche a seguito di quanto previsto dal precedente articolo 10, comma 11, la Presidenza Nazionale avvia la procedura inoltrando una diffida scritta e adeguatamente motivata con la quale viene fissato un termine non inferiore a 30 giorni per la rimozione della problematica.
3. La diffida deve essere indirizzata al Presidente dell'ANTEAS Regionale o Provinciale e in copia ai componenti del Consiglio Regionale o Provinciale e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti, se esistenti. Della diffida ad un ANTEAS Regionale viene informata la Direzione Nazionale mentre della diffida ad un ANTEAS Provinciale viene informata la competente ANTEAS Regionale.
4. Qualora la situazione che ha originato la diffida venga rimossa nel termine fissato dalla stessa, la Presidenza ne prende atto, dichiarando la conclusione della procedura con comunicazione inviata agli stessi destinatari a cui è pervenuta la diffida.
5. Viceversa, qualora la situazione permanesse, la Presidenza Nazionale sottopone al Consiglio Nazionale la proposta di commissariamento accompagnata da una relazione dettagliata che illustra le motivazioni e le interlocuzioni avute con l'ANTEAS oggetto del provvedimento, e del parere della competente ANTEAS Regionale, nel caso che l'ANTEAS oggetto del provvedimento sia un'ANTEAS Provinciale.

6. Il Consiglio Nazionale delibera nella prima riunione utile. Qualora il Consiglio Nazionale decida il commissariamento, nella stessa delibera viene anche nominato il Commissario e determinata la durata che comunque non potrà essere superiore ad un anno.
7. Contro la delibera di commissariamento è possibile presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti che decide, in via definitiva e inappellabile, entro trenta giorni. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.
8. L'eventuale revoca del commissariamento non darà titolo alcuno ai soggetti che l'hanno subito a ricevere alcun risarcimento, indennizzo, a qualsivoglia titolo o ragione per la mancata attività svolta nel periodo di commissariamento o per eventuali danni subiti.
9. Il commissario assume tutti i poteri di rappresentanza dell'ANTEAS commissariata, sostituisce tutti gli organi sociali tranne l'Assemblea dei Soci, assumendo le funzioni necessarie per la rimozione delle cause che hanno dato luogo al commissariamento e per il proseguimento dell'attività associativa.
10. L'ANTEAS commissariata e in particolare gli organi uscenti, hanno il dovere di collaborare con il commissario, garantendo l'accesso alla sede, ai documenti e in generale la più ordinata trasmissione dei poteri.
11. Durante la durata del commissariamento, i componenti degli organi dell'ANTEAS commissariata sono temporaneamente sospesi dagli organismi nazionali. Al fine di garantire la rappresentanza democratica degli organi dell'ANTEAS, qualora l'Assemblea Nazionale *Congressuale* sia convocata mentre è in essere un commissariamento, il commissario convoca l'Assemblea dell'ANTEAS commissariata per l'elezione dei delegati, i quali, in questa occasione, partecipano all'Assemblea Nazionale e godono dell'elettorato attivo e passivo.
12. La delibera di commissariamento definisce eventuali limiti ai poteri del commissario e fissa tempi e modi della periodica rendicontazione del commissario al Consiglio Nazionale.
13. Nell'ambito del termine di cui al precedente comma 6, una volta rimosse le cause che hanno dato luogo al commissariamento, il Commissario, con l'assenso della Presidenza Nazionale e del Consiglio Nazionale, convoca l'Assemblea dei Soci per l'elezione dei nuovi organi sociali, atto che determinerà la conclusione del commissariamento.
14. I commi dal 5 al 13 del presente articolo si applicano anche alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 9, dello Statuto.

TITOLO IV – ASSEMBLEA NAZIONALE

ARTICOLO 12 – NORME GENERALI E DI FUNZIONAMENTO

1. Come definito dall'articolo 12 dello Statuto, l'Assemblea Nazionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'ANTEAS. Essa è composta da: a. I componenti la

Presidenza Nazionale; b. I presidenti delle ANTEAS Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano; c. I delegati degli associati eletti nelle Assemblee Regionali.

2. L'Assemblea Nazionale, in sede di prima riunione dopo il rinnovo quadriennale dei suoi componenti, assume la denominazione di Assemblea Nazionale *Congressuale*, avendo all'ordine del giorno l'elezione degli organi sociali dell'ANTEAS.
3. L'Assemblea Nazionale viene rinnovata ogni quattro anni con le modalità definite nello Statuto e specificate nel seguente articolo 13 per quanto riguarda i componenti di cui al precedente comma 1, punto c. I componenti della Presidenza Nazionale sono eletti con le modalità di cui al successivo articolo 16 e decadono con l'elezione dei nuovi componenti la Presidenza stessa. I presidenti delle ANTEAS Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano che sono eletti tali tra un'Assemblea Nazionale *Congressuale* e la successiva, qualora non siano già componenti dell'Assemblea Nazionale, lo diventano automaticamente all'atto della loro elezione, previa proclamazione all'inizio della successiva riunione dell'Assemblea Nazionale.
4. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale, previa delibera del Consiglio Nazionale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec). L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione all'Assemblea Nazionale mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota. In casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a sette giorni.
5. L'Assemblea Nazionale è convocata in seduta straordinaria, su richiesta di almeno il 25% dei suoi componenti o su richiesta dei due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale. In tal caso l'Assemblea Nazionale deve essere convocato entro quindici giorni e svolto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. L'ordine del giorno deve obbligatoriamente riportare l'argomento richiesto, ma può contenere anche altri argomenti.
6. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente Nazionale, in relazione alla delibera del Consiglio Nazionale, ed è comunicato all'atto della convocazione. L'ordine del giorno deve contenere la ratifica di eventuali deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale in materie di competenza dell'Assemblea Nazionale.
7. Il Presidente propone il segretario verbalizzante per la redazione del verbale sintetico che deve contenere almeno gli atti e le deliberazioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e deve essere trascritto su un libro formalmente istituito. Ciascun componente dell'Assemblea Nazionale può chiedere al Presidente che nel verbale siano inserite le proprie dichiarazioni purché consegnate in forma scritta. Il verbale è posto in votazione in apertura della seduta successiva.

8. Il Presidente mette in discussione e approvazione i punti all'ordine del giorno seguendo l'ordine del giorno inviato per la convocazione della riunione. Su ciascun punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Nazionale, su proposta del Presidente, stabilisce le modalità di svolgimento della discussione generale.
9. Terminata la discussione generale, ciascun componente dell'Assemblea può proporre soppressioni, modifiche o aggiunte al documento in discussione e/o alla proposta di delibera.
10. L'Assemblea è validamente riunita con la presenza del 50% dei suoi componenti o con quella diversa maggioranza richiesta dallo Statuto per la discussione di specifici argomenti. Nel corso delle votazioni può essere richiesta da un componente l'Assemblea la verifica della presenza del numero legale. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto della maggioranza dei presenti, salvo diverse indicazioni dello Statuto.

ARTICOLO 13 – REGOLAMENTO ELETTORALE ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale, almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato quadriennale, indicativamente nel mese di novembre, su proposta della Presidenza Nazionale, sentita la Direzione Nazionale, autorizza la convocazione dell'Assemblea Nazionale *Congressuale* con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi statutari.
2. Nella stessa sede, il Consiglio Nazionale delibera il quoziente di rappresentatività rapportato al numero dei Soci Ordinari sulla base del quale viene definito il calcolo dei delegati, tenendo conto che all'Assemblea Nazionale partecipano con diritto di voto i delegati eletti dalle Assemblee delle ANTEAS Regionali; a quelle Regionali i delegati eletti dalle ANTEAS Provinciali/Metropolitane o, in mancanza, i delegati eletti dalle ANTEAS locali; a quelle Provinciali/Metropolitane, i delegati eletti all'interno delle ANTEAS locali.
3. A seguito della delibera del Consiglio Nazionale, il Presidente Nazionale attiva la procedura elettorale dei livelli territoriali dell'ANTEAS e convoca l'Assemblea Nazionale *Congressuale*.
4. Ricevuta la convocazione del Presidente Nazionale, ciascun Presidente Provinciale/Metropolitano e locale, previa delibera del proprio Consiglio, convoca entro il 28 febbraio la propria Assemblea per l'elezione dei rispettivi delegati all'Assemblea Regionale *Congressuale*.
5. Ricevuta la convocazione del Presidente Nazionale, ciascun Presidente Regionale e delle Province Autonome, previa delibera del proprio Consiglio, convoca entro il 15 aprile la propria Assemblea Regionale per l'elezione dei propri organi sociali e dei delegati all'Assemblea Nazionale *Congressuale*.
6. Le Assemblee dei Soci delle ANTEAS locali con all'ordine del giorno l'elezione dei delegati devono necessariamente svolgersi prima delle Assemblee Provinciali; queste ultime, sempre con all'ordine del giorno l'elezione dei delegati, devono necessariamente svolgersi prima di quelle Regionali.

7. Tutti gli associati in regola con il tesseramento hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo. Il socio minorenni viene convocato all'Assemblea dei soci delle ANTEAS locali e partecipa con diritto di voto esclusivo riferimento all'elezione dei delegati all'Assemblea Provinciale/Metropolitana, o, in mancanza, a quella Regionale.
8. Parimenti ogni Socio Affiliato o Aggregato, in regola con il versamento della quota di affiliazione da effettuarsi entro la data di convocazione dell'Assemblea Provinciale/Metropolitana, o, in mancanza, di quella Regionale, ha diritto a un voto nell'ambito dell'Assemblea Provinciale/Metropolitana, o, in mancanza, di quella Regionale.
9. Possono essere delegate all'Assemblea Nazionale le persone fisiche maggiorenni in regola con il tesseramento dell'anno sociale in cui si svolge l'Assemblea Nazionale *Congressuale* alla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci dell'ANTEAS locale presso la quale è iscritto.
10. I delegati all'Assemblea Nazionale *Congressuale* diventano componenti dell'Assemblea Nazionale per l'intero quadriennio.
11. I delegati che manifestano per iscritto la loro indisponibilità perdono la carica. Spetta alle Assemblee delle ANTEAS Regionali provvedere alla sostituzione dei propri delegati che, nel corso del mandato, vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.
12. Il numero dei delegati è definito, con delibera del Consiglio Nazionale, secondo i criteri previsti dal precedente comma 2, su base proporzionale, con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dei precedenti due anni sociali. Nella individuazione dei delegati dovrà essere perseguita una rappresentanza paritaria di genere.
13. Tra le Assemblee locali, Provinciali e Regionali così come tra le Assemblee Regionali e Assemblea Nazionale *Congressuale* devono intercorrere almeno 20 giorni per favorire il rispetto dei tempi previsti per la presentazione delle candidature.
14. L'avviso di convocazione delle Assemblee Locali, Provinciali, Regionale e Nazionale contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di svolgimento e degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere portato a conoscenza di tutti i Soci con le modalità previste dall'articolo 12 dello Statuto.
15. Ciascun Consiglio, all'atto di deliberare la convocazione dell'Assemblea, a tutti i livelli, per l'elezione dei delegati, nomina la Commissione Elettorale composta da 3 componenti effettivi e al massimo 3 componenti supplenti scelti tra i soci. Non possono far parte della Commissione Elettorale ai vari livelli i candidati alle cariche associative degli stessi livelli.
16. La Commissione Elettorale, a tutti i livelli, verifica il rispetto delle norme approvate per lo svolgimento delle Assemblee e accoglie le proposte di candidature. Provvede ad attestare alla Presidenza dell'Assemblea la validità dello stessa e l'esistenza dei relativi quorum deliberativi previsti dallo Statuto. Le decisioni assunte dalla Commissione Elettorale sono insindacabili durante lo svolgimento dell'Assemblea *Congressuale*.

17. Qualora non si raggiunga il quorum di validità, l'Assemblea dovrà essere immediatamente riconvocata e svolta entro i 30 giorni successivi e entro 60 giorni per l'Assemblea Nazionale. Nell'eventualità che un'Assemblea Regionale, Provinciale o Locale non possa svolgersi prima della celebrazione dell'Assemblea del livello superiore, non potrà eleggere i delegati.
18. Gli adempimenti dell'Assemblea Nazionale *Congressuale* sono: a) nomina della presidenza dell'Assemblea, composta dal Presidente, Vicepresidente o CoPresidente e Segretario da effettuarsi tra i delegati. Fino a tale nomina il congresso è presieduto dal Presidente uscente; b) indicazione dell'eventuale orario limite per accredito delegati; c) nomina degli scrutatori che possono essere individuati nei componenti della Commissione Elettorale; d) nel caso non siano state presentate liste di candidati, l'Assemblea Nazionale, con apposita votazione, incarica la Commissione Elettorale del compito di predisporre la proposta di Consiglio e le proposte dei Collegi ove previsti, da presentare all'approvazione dell'Assemblea Nazionale *Congressuale*. e) votazioni di eventuali, mozioni, documenti, proposte; f) elezione del Consiglio e dei Collegi previsti dallo Statuto.
19. L'Assemblea Nazionale *Congressuale* può organizzare i propri lavori attraverso la nomina di una o più commissioni. L'Assemblea Nazionale *Congressuale* può iniziare i lavori indipendentemente dal numero dei delegati presenti. Potrà proseguire con le votazioni solo al raggiungimento del quorum di cui all'articolo 12 dello Statuto.
20. Il Presidente dell'Assemblea Nazionale *Congressuale* non può derogare dall'ordine del giorno messo in votazione all'inizio dei lavori. La Presidenza dell'Assemblea Nazionale *Congressuale* ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro i/le quali che la richiedono in relazione agli argomenti in discussione.
21. Contro presunte violazioni delle delibere e degli avvisi di convocazione e delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento previste ai fini dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale *Congressuale* è possibile ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti. I ricorsi contro presunte violazioni delle delibere e degli avvisi di convocazione sono redatti in forma scritta devono pervenire al Collegio Nazionale dei Garanti entro 2 giorni dalla chiusura dell'Assemblea Nazionale *Congressuale*. Il Collegio decide entro 15 giorni in via definitiva.
22. Le presunte violazioni delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento previste ai fini dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale *Congressuale* devono essere denunciate nel corso della medesima riunione; i relativi ricorsi sono redatti in forma scritta e devono pervenire al Collegio Nazionale dei Garanti entro 2 giorni dalla chiusura dell'Assemblea Nazionale *Congressuale*. Il Collegio decide entro 15 giorni in via definitiva.
23. Le norme di cui ai precedenti comma 17-21 si applicano, se compatibili, a tutti i livelli territoriali, in assenza di singoli Regolamenti elettorali approvati a norma di Statuto.
24. Le candidature al Consiglio Nazionale e ai Collegi, ove previsti, devono essere conformi alle norme dello Statuto e pervenire in forma scritta alla Commissione Elettorale, con le modalità

e i termini dalla stessa definiti, mediante la presentazione di apposita lista formata da un numero di candidati pari almeno al numero dei componenti da eleggere.

25. Le candidature ai Collegi devono essere composte di 3 componenti titolari, di cui uno avente funzione di presidente.
26. Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 20% degli aventi diritto al voto e non candidati, in rappresentanza di almeno 5 regioni, e contenere la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati. Possono essere presentate più liste di candidati ciascuna sottoscritta da almeno il 20% degli aventi diritto al voto non candidati. Ciascun delegato può sottoscrivere una sola lista.
27. La Commissione Elettorale, ricevute le liste, verifica i requisiti formali di ciascuna candidatura e delle sottoscrizioni. Qualora riscontrasse delle irregolarità non sanabili, la lista viene dichiarata inammissibile.
28. Le votazioni avvengono in ogni caso a scrutinio segreto. Ciascun delegato può esprimere il voto di lista.
29. Il voto di preferenza è previsto solo quando il numero di candidati nella stessa lista sia superiore a quello delle persone da eleggere; in questo caso il voto di preferenza è per un numero di candidati della stessa lista non inferiore al 30% dei rappresentanti da eleggere e non superiore al 60% dei rappresentanti da eleggere. Le schede che contengono un numero inferiore al minimo o superiore al massimo di preferenze espresse sono annullate nel solo voto di preferenza.
30. La Commissione Elettorale, con il supporto della segreteria, provvede a predisporre apposite schede vidimate con l'identificativo della o delle liste di candidati e un'apposita urna. Le votazioni si svolgono con tutte le garanzie necessarie alla segretezza del voto.
31. In caso di più liste, per il calcolo dei rappresentanti da assegnare a ciascuna si applica il metodo proporzionale.
32. Al termine delle votazioni, la Commissione Elettorale procede allo scrutinio, provvede ad attribuire i seggi e alla redazione del relativo verbale. In caso di lista unica, con un numero di candidati pari alle persone da eleggere, saranno considerati eletti tutti i componenti della lista se la stessa sarà stata votata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Nazionale. In caso di lista unica, con un numero di candidati superiori alle persone da eleggere, se la stessa lista sarà stata votata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Nazionale, saranno considerati eletti coloro che otterranno il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano d'età.
33. E' compito della Presidenza dell'Assemblea proclamare gli eletti che entrano immediatamente in carica.

34. Il verbale dello scrutinio firmato dalla Commissione Elettorale con in allegato le schede e le liste sottoscritte sarà conservato nell'archivio dell'ANTEAS.
35. La revoca di uno o più Consiglieri Nazionali, di uno o più componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, di uno o più componenti del Collegio Nazionale dei Garanti può essere proposta sulla base di un documento motivato sottoscritto da almeno la metà più uno dei componenti l'Assemblea Nazionale.
36. Il Presidente Nazionale, ricevuto il documento, convoca, entro trenta giorni, l'Assemblea Nazionale con all'ordine del giorno la proposta di revoca. In caso di inerzia potranno procedere alla convocazione il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere Nazionale più anziano d'età o, in subordine, il Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti.
37. In caso di approvazione della proposta di revoca, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 16, comma 7 dello Statuto, il Presidente Nazionale o, in subordine, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere Nazionale più anziano d'età o, in subordine, il Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti, procede immediatamente a convocare il Consiglio Nazionale il quale, mutuando, ove compatibili, le procedure elettorali di cui ai precedenti comma, convoca l'Assemblea Nazionale entro i successivi quarantacinque giorni per l'elezione del o dei sostituti dei componenti sfiduciati degli organi sociali.
38. Il componente degli Organi così eletti rimarrà in carica fino al completamento naturale del mandato degli Organi.

TITOLO V – CONSIGLIO NAZIONALE – PRESIDENZA NAZIONALE – PRESIDENTE NAZIONALE

ARTICOLO 14 – CONSIGLIO NAZIONALE

1. Come definito dall'articolo 13 dello Statuto, il Consiglio Nazionale è l'organo di direzione dell'ANTEAS e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.
2. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, ecc.). L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione al Consiglio Nazionale mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota. In casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a sette giorni. L'avviso di convocazione della prima riunione del Consiglio Nazionale dopo l'elezione da parte dell'Assemblea Nazionale può essere contenuta anche nell'avviso di convocazione della riunione dell'Assemblea Nazionale chiamato ad eleggerlo.
3. Il Consiglio Nazionale è convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti o su richiesta della maggioranza dei componenti della Direzione Nazionale. In tal caso il Consiglio Nazionale deve essere convocato entro quindici giorni e svolto entro

trenta giorni dal ricevimento della richiesta. L'ordine del giorno deve obbligatoriamente riportare l'argomento richiesto, ma può contenere anche altri argomenti.

4. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente Nazionale ed è comunicato all'atto della convocazione. L'ordine del giorno deve contenere la ratifica di eventuali deliberazioni assunte dalla Presidenza Nazionale in materie di competenza del Consiglio Nazionale.
5. Il Presidente deve inserire all'ordine del giorno specifici argomenti se richiesto da almeno il 15% dei componenti lo stesso Consiglio Nazionale.
6. Il Presidente propone il segretario verbalizzante per la redazione del verbale sintetico che deve contenere almeno gli atti e le deliberazioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e deve essere trascritto su un libro formalmente istituito. Ciascun componente del Consiglio Nazionale può chiedere al Presidente che nel verbale siano inserite le proprie dichiarazioni purché consegnate in forma scritta.
7. Il verbale è posto in votazione in apertura della seduta successiva. Ogni componente del Consiglio Nazionale può proporre rettifiche al verbale che, se approvate, diventano parte integrante dello stesso.
8. Il Presidente mette in discussione e approvazione i punti all'ordine del giorno seguendo l'ordine del giorno inviato per la convocazione del Consiglio Nazionale. Su ciascun punto all'ordine del giorno, il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, stabilisce le modalità di svolgimento della discussione generale.
9. Terminata la discussione generale, ciascun componente del Consiglio Nazionale può proporre soppressioni, modifiche o aggiunte al documento in discussione e/o alla proposta di delibera.
10. Il Consiglio Nazionale è validamente riunito con la presenza del 50 per cento dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 15 – DIREZIONE NAZIONALE

1. Come definito dall'articolo 14 dello Statuto, la Direzione Nazionale è organo di interrelazione e coordinamento dell'ANTEAS. Essa assiste e coadiuva la Presidenza Nazionale nella gestione esecutiva e amministrativa dell'ANTEAS.
2. La Direzione Nazionale è composta dai Consiglieri Nazionali che siano contemporaneamente anche Presidenti delle ANTEAS Regionali e delle ANTEAS Provinciali di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale.
3. I Presidenti delle ANTEAS Regionali e delle ANTEAS Provinciali di Trento e di Bolzano, che siano anche Consiglieri Nazionali, diventano componenti della Direzione automaticamente all'atto della loro elezione.

4. Qualora i neoeletti Presidenti delle ANTEAS Regionali e delle ANTEAS Provinciali di Trento e di Bolzano non siano ancora Consiglieri Nazionali possono partecipare ai lavori della Direzione, in qualità di uditori, fino al momento del loro ingresso in Consiglio ai sensi dell'articolo 13.8 dello Statuto.
5. Per il suo funzionamento si adottano, se compatibili, le norme previste dal Consiglio Nazionale nel precedente articolo 14.

ARTICOLO 16 – PRESIDENZA NAZIONALE E PRESIDENTE NAZIONALE

1. Come definito dall'articolo 15 dello Statuto, la Presidenza Nazionale è l'organo esecutivo e amministrativo dell'ANTEAS. Essa è composta, sulla base della deliberazione del Consiglio Nazionale, dal Presidente Nazionale e da almeno un Vice Presidente Nazionale nominati dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei presenti.
2. Le votazioni per l'elezione del Presidente Nazionale avvengono a scrutinio segreto e si applicano, ove compatibili, le norme di cui al precedente articolo 13.
3. E' eletto Presidente Nazionale il candidato che otterrà almeno il 50% + 1 dei voti dei componenti del Consiglio Nazionale.
4. Il o i Vice Presidenti Nazionali sono eletti dal Consiglio, con voto segreto, su proposta del Presidente Nazionale. Sono eletti i candidati che otterranno almeno il 50% + 1 dei voti dei componenti del Consiglio Nazionale.
5. Il Vice Presidente o, in caso di più Vice Presidenti, quello anagraficamente più anziano, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e procede alla convocazione del Consiglio Nazionale in caso di impedimento/decesso/revoca del Presidente.
6. Le dimissioni del Presidente Nazionale implicano la decadenza dell'intera Presidenza Nazionale. In questo caso, lo stesso Presidente Nazionale o, in subordine, il Consigliere Nazionale più anziano d'età o, in subordine, il Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti, procede immediatamente a convocare il Consiglio Nazionale il quale, mutuando, ove compatibili, le procedure elettorali di cui ai precedenti comma e al precedente articolo 14, si riconvoca entro i successivi quarantacinque giorni per l'elezione della nuova Presidenza Nazionale.
7. La revoca del Presidente Nazionale può essere proposta sulla base di un documento motivato sottoscritto da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale.
8. Il Presidente Nazionale, ricevuto il documento, convoca, entro venti giorni, il Consiglio Nazionale con all'ordine del giorno la proposta di revoca al Presidente. In caso di inerzia potranno procedere alla convocazione il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere Nazionale più anziano d'età o, in subordine, il Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti.

9. In caso di approvazione della proposta di revoca, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere Nazionale più anziano d'età o, in subordine, il Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti, procede immediatamente a convocare il Consiglio Nazionale il quale, mutuando, ove compatibili, le procedure elettorali di cui ai precedenti comma e al precedente articolo 14, si riconvoca entro i successivi quarantacinque giorni per l'elezione del nuovo Presidente Nazionale.
10. Il Presidente così eletto rimarrà in carica fino al completamento del mandato del precedente Presidente revocato.

TITOLO VI – PROCEDIMENTI DI GARANZIA

ARTICOLO 17 – COLLEGIO NAZIONALE DEI GARANTI

1. Il Collegio Nazionale dei Garanti è l'organo interno di giustizia associativa e ad esso possono ricorrere i Soci ordinari, affiliati e aggregati e gli organi dirigenti per qualsiasi controversia sorga nell'interpretazione e l'esecuzione dello Statuto, tra gli organi, tra gli associati o tra gli organi e gli associati.
2. Il Collegio Nazionale dei Garanti è competente a giudicare in via definitiva e con esclusione di ogni altra giurisdizione, in merito:
 - a) alle infrazioni dello Statuto e del presente regolamento o di qualsiasi altro provvedimento approvato dagli organi sociali dell'ANTEAS;
 - b) alle infrazioni delle direttive degli organi sociali commesse dai soci;
 - c) su controversie fra soci o fra organi facenti capo allo stesso livello o a livelli diversi fra loro;
 - d) negli altri casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Il Collegio Nazionale di Garanzia ha diritto di ottenere dagli organi e dalle strutture dell'ANTEAS a ogni livello, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché la visione e la copia degli atti e dei documenti che possano rivelarsi utili per la soluzione delle questioni a loro sottoposte, sotto il vincolo della riservatezza.
4. Il ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti deve essere sottoscritto dai richiedenti interessati e deve contenere il preciso svolgimento delle domande e delle questioni sulle quali si chiede la decisione e deve essere corredato della documentazione necessaria, salva la facoltà del Collegio di richiedere l'acquisizione di documentazione integrativa.
5. Il ricorso è proposto mediante deposito nella segreteria della Presidenza Nazionale ANTEAS o invio a mezzo lettera raccomandata oppure con posta elettronica certificata.
6. La Segreteria ne dà comunicazione, entro i dieci giorni feriali successivi, al contro interessato individuato nell'atto e al Presidente del Collegio, mediante invio di una copia del ricorso e della relativa documentazione.

7. Il contro interessato può presentare le proprie controdeduzioni e le eventuali domande connesse, corredate della relativa documentazione nei termini che saranno stabiliti dal Presidente del Collegio, il quale stabilirà termini e modalità di svolgimento del procedimento dinanzi al Collegio.
8. Il Collegio Nazionale dei Garanti può svolgere altresì funzioni consultive e interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell'ANTEAS su quesiti formulati dal Presidente Nazionale o da Consiglieri Nazionali.

ARTICOLO 18 – INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITÀ

1. Qualora si verificano incompatibilità statutariamente previste riguardo la carica di Presidente Nazionale, Regionale, Provinciale, Locale, senza che dallo stesso siano state rimosse, il Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti, autonomamente o su segnalazione, rivolge formale richiesta all'interessato perché elimini l'incompatibilità entro il termine massimo di 30 giorni e ne dia comunicazione.
2. Qualora alla scadenza di detto termine non sia stata eliminata la causa d'incompatibilità, il Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti darà formale comunicazione al competente organo del livello interessato, il quale assumerà una delibera di decadenza dall'incarico e avviare la procedura di nuova elezione.
3. Coloro i quali, legati da un rapporto di lavoro subordinato con l'ANTEAS, a qualsiasi livello, decidessero di candidarsi ai Consigli e agli organi del medesimo livello devono richiedere l'aspettativa dal lavoro dal momento in cui formalizzano la candidatura.
4. Le candidature a tutti i livelli vanno accompagnate da una dichiarazione che attesta l'assenza di elementi d'ineleggibilità previsti dalle norme.

TITOLO VII – NORME DI CHIUSURA

ARTICOLO 19 – APPLICABILITA' DEL REGOLAMENTO

1. In assenza di propri regolamenti organizzativi compatibili con i vincoli previsti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale, le norme del presente Regolamento si applicano, ove compatibili, alle ANTEAS Regionali e Provinciali.